



COMUNE DI LAMPORECCHIO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica" e le DD.G.R.T. n. 402/2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Modifica criteri e procedure per la ripartizione e n. 206/2021", della Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 15 giugno 2022 e della Determina n. 234/2022.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

RENDE NOTO

che a partire dal 01 luglio 2022, fino alla data di scadenza fissata per il giorno 1 agosto 2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

Requisiti Generali

- a) *cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso (secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia) se in possesso di regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
- b) *residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;*
- c) *titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;*
- d) *assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Lamporecchio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;*
- e) *assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore*

- Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;*
- f) *le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:*
- *coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;*
 - *titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;*
 - *alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;*
- Requisiti di natura economica e patrimoniale desumibili dall'attestazione ISEE ordinaria**
- g) *essere in possesso di certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario/standard attestante un valore ISEE non superiore a € 16.500,00;*
- h) *valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;*
- i) *non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed h);*
- j) *presentazione certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 29.545,98 ed un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00;*
- k) *presentazione certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:*
- *Fascia "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (anno 2022 € 13.619,58);*
 - *Fascia "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera j). (anno 2022 da € 13.619,58 ad € 29.545,98) Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P. (€ 16.500,00), così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.*
- l) *Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.*
- m) *L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.*

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

ART. 2

REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

- 1) Il limite di reddito, richiesto per la partecipazione al presente bando è quello risultante da una certificazione ISE/ISEE rilasciata successivamente al 15 gennaio 2022 o di cui è stata presentata la DSU entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

2) I soggetti che dichiarano “ISE zero”, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione circa la provenienza dei fondi utilizzati per il pagamento del canone d’affitto.

Qualora detti fondi non provengano dal servizio sociale del comune ma da altri enti, associazioni e/o da terzi, i richiedenti dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l’aiuto economico. In tal caso l’autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta aiuto. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee. Eventuali palesi incongruenze saranno segnalate alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli;

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

ART. 3

NUCLEO FAMILIARE

1) Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all’art. 3, comma 1 del DPCM n. 159/2013.

ART. 4

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

ART. 5

COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all’art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce “A” e “B” in base ai criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7 comma 2);

ART. 6

CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013:

a) Fascia “A”: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) Fascia “B”: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro i 45 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo distinti in Fascia A e Fascia B secondo i criteri che seguono:

| | |
|--|------------------------------------|
| a) Per ogni fascia in ordine decrescente di incidenza del canone annuo sul reddito familiare; | |
| b) a parità di incidenza verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l'ordine in graduatoria: | |
| - residenza a Lamporecchio da oltre 3 anni | 0,5 punti ogni 3 anni di residenza |
| - nucleo familiare con minori (verificabili dall'ISEE) | 1 punto x ogni minore |
| - presenza nel nucleo familiare di soggetto con disabilità grave rilevabile dalla DSU/INPS | 2 punti |
| c) a parità di punteggio, sarà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine della graduatoria | |

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, alla Commissione Comunale Alloggi, che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

ART. 8

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 9

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza del beneficio, le ricevute di pagamento del canone, in originale e provviste di regolare bollo o copia dei bonifici effettuati in favore del locatore, entro il termine improrogabile del **20 gennaio 2023** (le ricevute saranno restituite all'avente diritto al termine del procedimento).

ART. 10
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE

- 1) La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.
- 2) I contributi saranno pertanto liquidati in base alle Graduatorie Definitive fino a esaurimento delle risorse:
 - rese disponibili dalla regione Toscana per il bando della L. 431/1998;
 - messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale secondo la disponibilità di Bilancio per l'esercizio 2022;
- 3) nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, secondo quanto disposto dalla delibera G.C. n. 71 del 15 giugno 2022 l'Amministrazione Comunale potrà:
 - A. riservarsi di erogare contributi in misura percentuale diversa dal 100%, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
 - B. riservarsi la facoltà di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza;
 - C. ripartire il contributo assegnato dalla Regione Toscana in misura proporzionale tra tutti i soggetti collocati in fascia "A", rapportando il contributo da assegnare al contributo teorico a loro spettante; A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del 20 gennaio 2023; l'importo del contributo erogato è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; il Comune potrà erogare direttamente al proprietario il sopra citato contributo dietro esplicita comunicazione del richiedente;
 - D. Nel caso siano disponibili risorse messe a disposizione da questo Ente, le stesse saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
 - Il 50% sarà destinato ai soggetti collocati in fascia "B" rapportando il contributo da assegnare al contributo teorico spettante, l'importo del contributo è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
 - Il restante 50% sarà erogato come segue:
 - qualora dal calcolo del contributo erogabile rapportato alle effettive ricevute di pagamento presentate, risultasse un contributo da liquidare inferiore ad € 200,00 (fascia "A" e "B"), il Comune potrà concedere il contributo fino ad un massimo di € 100,00; qualora non si riesca comunque a raggiungere la soglia minima di € 200,00, non verrà corrisposto alcun contributo;
 - Le risorse residue saranno ripartite tra tutte le domande valide collocate in graduatoria (Fascia "A" e Fascia "B") proporzionalmente al contributo teorico spettante in rapporto alle ricevute di pagamento presentate;
- 4) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato;
 - Se gli eredi non convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate fino alla data del decesso del medesimo ed il contributo sarà commisurato ai mesi di effettiva residenza nell'immobile;
 - Se gli eredi convivevano con il richiedente deceduto, devono essere presentate le ricevute pagate per l'anno di riferimento ed il contributo sarà commisurato ai pagamenti dei canoni di locazione effettuati.

- 5) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica dal parte del Comune circa i requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 6) In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 11

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande può avvenire dal giorno 01 luglio ed entro il giorno 1 agosto 2022.

ART. 12

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al presente bando, ed essere presentate:

- a) direttamente presso l'ufficio URP previo appuntamento al n. tel. 0573-800668 o sul sito web istituzionale www.comune.lamporecchio.pt.it - "prenotazione appuntamenti"
- b) tramite e-mail all'indirizzo urp@comune.lamporecchio.pt.it ⁽¹⁾
- c) tramite PEC all'indirizzo comune.lamporecchio@postacert.toscana.it ⁽¹⁾
⁽¹⁾ nei casi b) e c) -invio all'indirizzo email o PEC- si richiede tassativamente l'osservanza delle seguenti indicazioni:
 - nell'oggetto della email deve essere riportato "COD80-contributo ad integrazione del canone di locazione 2022" e cognome e nome del richiedente;
 - gli allegati devono essere in formato .pdf

ART. 13

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 14

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alla L.R.T. 2/2019, alla Deliberazione G.R.T. n.

402/2020, alla Deliberazione di G.C. n. 71/2022, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al Regolamento GDPR/UE per il trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento GDPR/UE sulla riservatezza dei dati personali in vigore dal 18 maggio 2018: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Responsabile
Area Amministrativa
Dott.ssa Veronica Allori